

Popolo" del 22.10.1992 per il Mendrisiotto; "La Regione" del 3.11.1992 per Bellinzona, con riferimento anche a Locarno e Lugano): ne conseguirà che un notevole numero di appartamenti sarà disponibile sul mercato.

Verosimilmente la maggior parte degli immobili sono e saranno acquistati dagli istituti di credito, in quanto creditori ipotecari, i quali saranno pur costretti successivamente a locare.

Considerati i problemi dell'alloggio, in relazione anche al piano dell'alloggio pubblicato ed ai prospettati investimenti per nuove costruzioni, con il rischio di avere a breve termine un vasto parco immobiliare non commisurato alla domanda, chiedo al Consiglio di Stato se:

1. non ritiene opportuno fare allestire dagli uffici UEF un censimento degli immobili (quindi degli appartamenti) in corso di realizzazione o realizzati nel 1993, sulla base delle esecuzioni pendenti, che dia conto dei prevedibili appartamenti disponibili, secondo ubicazione, numero di vani, prezzo, ecc.;
2. non ritiene necessario far apprezzare dai servizi competenti dello Stato detto censimento;
3. non ritiene utile convocare una conferenza con gli istituti di credito interessati ai singoli oggetti per discutere eventuali possibilità di locazione degli alloggi disponibili a prezzi convenzionati.

Luciano Giudici

CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 15.30 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato per lunedì 30 novembre 1992.

Per il Gran Consiglio:

La Presidente, Carla Agustoni
Il Segretario, Rodolfo Schnyder

MESSAGGIO

concernente il decreto legislativo sull'imposta di culto

del 9 luglio 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

il presente messaggio illustra il contenuto del decreto legislativo sull'imposta di culto che lo scrivente Consiglio si permette di sottoporvi per esame e approvazione.

Il problema dell'imposta di culto si è riproposto in termini di urgenza in seguito alla decisione del Consiglio di Stato del 20 marzo 1991, ma già anticipata sul principio il 18 dicembre 1990, in veste di Autorità giudicante, di non considerare l'art. 273 della legge tributaria (LT) base legale sufficiente per il prelievo dell'imposta di culto.

In realtà già in precedenza codesto Parlamento era stato investito dall'argomento con la presentazione di due iniziative parlamentari nella forma elaborata l'8 febbraio 1988 dall'on. F. Riva per il gruppo PLRT e 10 febbraio 1988 dall'on. R. Ambrosetti per il gruppo PST, che chiedevano attraverso la modifica del già citato art. 273 LT, l'esenzione delle persone giuridiche dal pagamento dell'imposta; alle quali aveva fatto seguito un rapporto del Consiglio di Stato del 5 luglio 1990.

La decisione giudiziaria del Consiglio di Stato aveva provocato la presentazione di un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata da parte dell'on. E. Salmina per il gruppo PSU del 20 dicembre 1990, che postulava l'adozione di una soluzione transitoria che permettesse di superare la situazione di insicurezza giuridica determinatasi; assicurando alle Parrocchie che fino allora si erano finanziate mediante l'imposta parrocchiale di far capo a questo mezzo, in attesa che una speciale commissione del Consiglio di Stato proponesse nuove forme di finanziamento pubblico delle Chiese.

All'iniziativa parlamentare il Governo opponeva un suo controprogetto con messaggio 20 marzo 1991.

Gli atti che precedono sono stati attentamente esaminati dalla commissione tributaria del Gran Consiglio che, consapevole del fatto di dover dare risposte urgenti e immediate soprattutto all'indirizzo delle Parrocchie interessate alla problematica, ha proposto tramite un rapporto del 27 gennaio 1992:

- a) una modifica di carattere transitorio dell'art. 273 LT limitata all'anno 1992, ma retroattiva al 1988;
- b) una proposta di risoluzione che invita il Consiglio di Stato a proporre un decreto legislativo entro il 31 dicembre 1992 per disciplinare a tempo indeterminato il prelievo dell'imposta di culto a opera delle Parrocchie, che nel contempo risponda pure alle richieste degli atti parlamentari e governativi richiamati in precedenza.

Il Gran Consiglio nella seduta del 25 febbraio u.s. ha fatto proprie le proposte in questione.

Il decreto legislativo allegato risponde ai punti richiamati nella risoluzione adottata dal Parlamento.

Commento ai singoli articoli

ad art. 1 Esso fissa il principio del potere impositivo in materia di culto che la legge conferisce alla Parrocchie della Chiesa cattolica, rispettivamente alle Comunità religiose della Chiesa evangelica riformata.

La limitazione a queste due Chiese è conforme all'art. 1 della Costituzione cantonale, che riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico alla Chiesa cattolica apostolica romana e alla Chiesa evangelica riformata.

Qualora si dovesse per legge conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose, giusta il cpv. 3 dell'art. 1 della Costituzione cantonale, l'art. 1 del decreto dovrà essere evidentemente adattato.

Il decreto limita il potere impositivo alle sole Parrocchie della Chiesa cattolica. Per Parrocchie si intendono, giusta l'art. 5 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 (LCE), le corporazioni di diritto pubblico esistenti e quelle eventualmente istituite a norma della legge in questione. Ciò significa che il finanziamento tramite imposta potrà essere adottato da quest'ultime oltre alle Parrocchie che attualmente ricorrono ad altri sistemi quali il contributo del Comune o il contributo volontario.

Con ciò, seguendo il chiaro mandato parlamentare, si vuole confermare il vigente assetto, rinviando de lege ferenda la questione sul riconoscimento ed il finanziamento di eventuali organismi cantonali (leggi per esempio la Diocesi), della quale si sta occupando una commissione speciale nell'ambito del tema delicato e di più ampio respiro dei rapporti Stato-Chiese.

Per quanto concerne la Chiesa evangelica, si è voluto creare un parallelismo con la realtà cattolica, conferendo alla Chiesa locale, nel caso di specie le Comunità evangeliche regionali, il diritto di prelevare l'imposta.

Un altro aspetto merita un commento. Il decreto usa il termine "imposta di culto"; avrebbe potuto sostituirlo con "imposta ecclesiastica". La differenza tra lo scopo di culto e scopo ecclesiastico, di non poca rilevanza dal profilo concettuale e soprattutto delle conseguenze giuridiche con riferimento all'art. 49 cpv. 6 della Costituzione federale, è ben spiegata dal Baggi nello studio "La struttura giuridica dell'imposta ecclesiastica", 1971, pag. 91 e seg., cui per brevità si rinvia.

Nel nostro caso la distinzione del tributo fiscale sull'utilizzo o la destinazione risulta superata o inconsistente dal fatto che con la formula prevista di dichiarare di voler rinunciare all'assoggettamento sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche viene risolto lo scoglio dell'eventuale contrasto con l'art. 49 cpv. 6 della Costituzione federale relativo alla libertà di coscienza e di credenza, secondo il quale nessun individuo può essere tenuto al pagamento di un'imposta a favore di una confessione religiosa cui non appartiene.

ad art. 2 La norma, seguendo il sistema classico della legislazione tributaria e conformemente alle enunciazioni giurisprudenziali in materia di pubblici tributi, per ossequiare al principio di legalità, elenca i tipi di imposta che le Parrocchie cattoliche e le Comunità evangeliche regionali, sulla base del potere impositivo derivato conferito loro dal presente decreto, possono prelevare per il proprio finanziamento.

ad art. 3 Si codificano alcuni principi fondamentali che legittimano un prelievo fiscale. Contrariamente al sistema vigente presso le Parrocchie che già prelevano un'imposta, tenendo altresì conto del fatto che il potere impositivo viene esteso alle Comunità evangeliche per le quali non v'è una coincidenza di principio del proprio comprensorio con il Comune politico, invece di calcolare l'imposta in percento dell'imposta comunale si propone di riferirsi all'imposta cantonale.

Determinante per stabilire quanto esigere dal singolo contribuente è il fabbisogno. Come per ogni altro ente autonomo, così per la Parrocchia e per la Comunità evangelica regionale il bilancio di preventivo costituisce uno strumento di guida e di controllo indispensabile ai fini di una corretta gestione finanziaria.

Al pareggio delle spese la Parrocchia cattolica o la Comunità evangelica regionale provvedono generalmente mediante due categorie di entrate: le entrate originate e le entrate derivate. Le prime provengono da beni patrimoniali; le seconde sono costituite dalle imposte e, dove queste non sono prelevate in base alla consuetudine o ad accordi, dalle prestazioni finanziarie comunali, forma che rappresenta attualmente la regola, o dai contributi volontari.

Per fabbisogno si intende la differenza tra il totale delle uscite e delle entrate della gestione corrente.

Determinato il fabbisogno da coprire a mezzo imposta, compito dell'Esecutivo, il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di

Chiesa, è quello di stabilire l'imposta che dovrà pagare ogni soggetto fiscale in base al catalogo dei contribuenti.

ad art. 4 La disposizione in parola segue l'indicazione della risoluzione parlamentare e risponde all'esigenza di prevedere, nell'interesse del cittadino contribuente, per ragioni di semplicità, di trasparenza e di uniformità, i sistemi di calcolo, di modifica, di prelievo, di procedura, nonché i rimedi giuridici previsti dalla legge tributaria per l'imposta comunale.

La soluzione, oltre che assicurare la necessaria base legale sempre secondo le condizioni imposte dal Tribunale federale in materia, migliora la vigente impostazione invero poco chiara e discutibile. Infatti il sistema di determinazione del prelievo seguiva solo parzialmente la procedura fiscale classica. Si pensi solo ai rimedi giuridici che prevedevano quali istanze di ricorso il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale amministrativo.

Il secondo capoverso si occupa dell'imposizione di famiglie a confessione mista, lasciando al Consiglio di Stato di precisare le modalità di calcolo e di riparto, delega adottata anche dalle altre legislazioni cantonali.

ad art. 5 Non poteva mancare il richiamo all'assoggettamento del tributo. L'art. 5 esprime il principio che chi è tenuto al medesimo deve risultare dal catalogo tributario; documento che attesta la prova formale del soggetto fiscale.

ad art. 6 Questo articolo rappresenta sicuramente la principale novità nel contesto della problematica dell'imposta di culto. Infatti il Gran Consiglio nello sforzo di individuare la o le formule che potessero soddisfare due esigenze non necessariamente compatibili quali le fonti di finanziamento da un lato e i soggetti fiscali dall'altro, ha proposto una soluzione che a mente dello scrivente Consiglio appaga equamente entrambe i versanti, in uno spirito di massima tolleranza.

Intanto elimina il sistema controverso dell'abiura, ossia della dichiarazione di uscita dalla Chiesa giusta l'art. 2 RALCE per poter ossequiare al principio costituzionale dell'art. 49 cpv. 6 della Costituzione federale; sostituendolo con il sistema coerente e conforme al dettame costituzionale richiamato di chiedere l'esenzione dall'imposta da parte dell'appartenente alla Chiesa (art. 6 lett. a) pr.). In merito all'appartenenza alla Chiesa si osserva, per inciso, che per la Chiesa cattolica l'adesione avviene tramite il battesimo; per la Chiesa evangelica riformata ciò si verifica con una notifica scritta, di regola in corrispondenza con

la "confirmazione" al termine dell'obbligo scolastico, grazie alla quale si diventa membri attivi della Comunità.

Inoltre lascia aperta la facoltà a chi non appartiene ad una delle Chiese legittimate ad esigere un tributo fiscale di assoggettarvisi (art. 6 lett. b) pr.). Infine, risolve l'oneroso, complesso e controverso problema dell'imponibilità delle persone giuridiche, ammesso da una costante giurisprudenza del Tribunale federale, ma tenacemente criticato da una quasi unanime dottrina.

L'art. 6 lett c) pr. considera, come prima, le persone giuridiche quali soggetti fiscali, lasciando loro il diritto di chiederne l'esenzione attraverso una dichiarazione esplicita.

La formula vuole in questo modo affidare alla sensibilità degli organi delle persone giuridiche la scelta se continuare a contribuire o meno al finanziamento delle Chiese locali e in particolare della loro attività non strettamente culturale.

ad art. 7 Il catalogo tributario assume nel contesto del decreto legislativo sull'imposta di culto un ruolo determinante. Per questa ragione occorre disciplinarne oltre al principio ancorato nell'art. 5, l'Autorità competente a confezionarlo, ad aggiornarlo e pubblicarlo. Inoltre il periodo di pubblicazione per assicurare agli interessati, in particolare ai potenziali contribuenti di visionarlo e se del caso di contestare la sua iscrizione.

La pubblicità viene assicurata in due modi: gli albi delle Chiese e il Foglio ufficiale cantonale. Per i rimedi giuridici si richiama l'art. 4 che rinvia alla medesima procedura prevista per l'imposta comunale. Concretamente l'interessato potrà interporre reclamo contro l'assoggettamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del catalogo al Consiglio parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.

ad art. 8 E' il logico corollario ai diritti di esenzione e di assoggettamento fissati dall'art. 5, che fissa le relative modalità procedurali. Sostanzialmente si richiede un atto positivo unilaterale nella forma scritta dell'interessato al Consiglio parrocchiale, rispettivamente al Consiglio di Chiesa.

ad art. 9/11 Il decreto legislativo dovrà necessariamente essere completato, in ossequio ai moderni principi di tecnica legislativa che vogliono riservare alla legge la regolamentazione degli aspetti essenziali, da disposizioni di applicazione riservati al Consiglio di Stato. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo al 1. gennaio 1993 per rispettare la volontà di codesto Parlamento, risulta abrogato il vigente art. 273 LT.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ritiene di aver con l'allegato decreto legislativo assolto il compito affidatogli; considerando i seguenti aspetti:

- rispettare nei tempi, nello spirito e nel contenuto la risoluzione adottata da codesto Parlamento;
- non pregiudicare, in virtù del principio della separazione dei poteri, il corso della giustizia relativamente ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sulla medesima materia;
- assicurare l'ampia autonomia della commissione speciale di studiare e proporre soluzioni globali sul problema dei rapporti Stato-Chiese relativamente al finanziamento pubblico di quest'ultime, rispettivamente di una necessaria revisione della vigente legge che regola il funzionamento delle Parrocchie cattoliche e di una novella legge sulla realtà della Chiesa evangelica riformata in applicazione dell'art. 1 della Costituzione cantonale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'imposta di culto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 9 luglio 1992 n. 3967 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Contenuto

Il presente decreto regola il prelievo di un'imposta di culto da parte delle Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino per la copertura del fabbisogno per le spese di culto.

Art. 2

**Tipi di
imposta**

Le Parrocchie cattoliche e le Comunità evangeliche regionali prelevano:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e dei contribuenti ad esse parificati;
- b) un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e dei contribuenti ad esse parificati come pure dei fondi di investimento immobiliare;

Art. 3

**Calcolo
dell'imposta**

L'imposta di culto è prelevata in percento dell'imposta cantonale base. L'aliquota è determinata in base al fabbisogno votato dall'Assemblea parrocchiale, rispettivamente dall'Assemblea della Comunità evangelica regionale.

Art. 4

*Modalità
di prelievo;
rimedi giuridici*

Per la procedura di determinazione, di notifica, di riscossione dell'imposta e per i rimedi giuridici sono applicabili le norme previste per l'imposta comunale.

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di calcolo e di riparto dell'imposta di culto nel caso di matrimoni misti.

Art. 5

Assoggettamento

All'imposta sono assoggettate tutte le persone iscritte nel catalogo tributario della Parrocchia, rispettivamente della Comunità evangelica regionale.

Art. 6

*Catalogo
tributario*

Il catalogo tributario attesta i soggetti all'imposta di culto; ossia:

- a) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale, appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o che hanno aderito alla Chiesa evangelica riformata, che non avranno chiesto l'esenzione;
- b) le persone fisiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale non appartenenti per battesimo alla Chiesa cattolica o per adesione alla Chiesa evangelica riformata, che hanno dichiarato la volontà di assoggettarsi all'imposta;
- c) le persone giuridiche domiciliate nel comprensorio della Parrocchia cattolica o della Comunità evangelica regionale, che non avranno chiesto l'esenzione.

Art. 7

*Tenuta e
pubblicazione
del catalogo
tributario*

Il Consiglio parrocchiale, rispettivamente il Consiglio di Chiesa, allestisce e aggiorna il catalogo tributario e lo pubblica in coincidenza con il periodo fiscale. La pubblicazione ha luogo durante il mese di gennaio di ogni biennio fiscale con l'esposizione del catalogo nella sede del Consiglio parrocchiale, rispettivamente del Consiglio di Chiesa.

Della pubblicazione dev'essere dato avviso agli albi delle Chiese e nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 8

*Dichiarazione
di esenzione o
di assoggettamento*

Le persone fisiche o giuridiche possono chiedere l'esenzione dall'imposta, rispettivamente l'assoggettamento giusta l'art. 5 attraverso istanza scritta da inoltrare durante il periodo di pubblicazione del catalogo tributario.

Art. 9

Applicazione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione del presente decreto.

Art. 10

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'art. 273 della legge tributaria del 28 settembre 1976.

Art. 11

*Entrata in
vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1993.